

DISEGNO DI LEGGE

**"NORME SUL SOFTWARE LIBERO, ACCESSIBILITA' DI DATI E DOCUMENTI ED
HARDWARE DOCUMENTATO"**

**Relatore
Giovanni Brigante**

D.d.L. "Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti ed hardware documentato"

Art. 1

Finalità

1. L'universalità dell'accesso ai saperi e alla conoscenza costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica della Regione Puglia. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione mediante sistemi informatici.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico attraverso la diffusione e l'utilizzazione del software libero, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.
3. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di tutela della concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche al fine di:
 - a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Carta Costituzionale;
 - b) promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione;
 - c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) favorire l'acquisizione e l'utilizzo di software libero da parte degli enti di cui al successivo art. 2;
 - e) favorire la massima diffusione dei programmi informatici sviluppati come software libero da o per conto degli enti di cui all'art. 2 che segue;
 - f) favorire la partecipazione del personale degli enti di cui al seguente art. 2, dei cittadini e delle imprese alle comunità di sviluppatori ed utenti di software libero esistenti e la generazione di nuove comunità per il nuovo software libero pubblicato da o per conto degli enti di cui all'art. 2 citato;

- g) favorire la cooperazione degli enti di cui al successivo art. 2 tra di loro e con terzi nella realizzazione di software libero che soddisfi bisogni condivisi;
- h) evitare che i cittadini siano costretti ad utilizzare software che non è software libero;
- i) assicurare la permanenza, accessibilità e interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici;
- j) garantire la sicurezza dell'Amministrazione regionale e dei cittadini nell'utilizzo delle tecnologie informatiche anche attraverso l'ispezionabilità del codice sorgente del software in uso.
- k) favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 2

Enti interessati

1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione Puglia e degli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della presente legge, ivi inclusi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o partecipati dalla Regione Puglia.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente Legge si adottano le seguenti definizioni:
- a) per software libero si intende il software distribuito con una licenza d'uso che, consentendo un pieno e libero accesso al codice sorgente, concede al licenziatario le seguenti quattro libertà:
 - 1) libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
 - 2) libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo perché funzioni come l'utente desidera;
 - 3) libertà di ridistribuire copie del programma;
 - 4) libertà di distribuire copie delle versioni modificate del programma.

Un programma non è software libero se:

- 1) gli utenti non ne possono utilizzare il "sorgente corrispondente" quale definito all'art. 1 della licenza GNU GPL versione 3;

- 2) il suo funzionamento richiede anche parzialmente l'uso di applicativi, framework, middleware od altri componenti non in software libero.
- b) per specifica libera si intende una specifica tecnica:
 - 1) disponibile al pubblico, esaustivamente documentata ed il cui documento è disponibile gratuitamente oppure ad un costo puramente nominale;
 - 2) per la quale gli eventuali diritti che ne possano limitare l'uso (brevetti od altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente ed irrevocabilmente.
- c) per protocollo libero si intende un protocollo di comunicazione che è una specifica libera.
- d) per formato libero si intende un formato di dati che è una specifica libera. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione.
- e) per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente.
- f) per interoperabilità si intende la capacità di un'applicazione, di un servizio, di una risorsa, di comunicare ed interagire con altre applicazioni, servizi o risorse mediante protocolli liberi, formati liberi ed altre specifiche libere.
- g) per elaboratore elettronico si intende qualunque dispositivo a logica riprogrammabile.
- h) per piattaforma si intende l'insieme dell'elaboratore elettronico e del software operativo ed applicativo installato su di esso al fine di consentire l'interconnessione, il supporto e/o l'automatizzazione di attività e/o processi.
- i) per costo totale di possesso si intende l'insieme dei costi che è necessario sostenere nel corso dell'intera vita operativa di una piattaforma affinché essa sia utilizzabile proficuamente.
- j) per costo di uscita si intende l'insieme dei costi che è necessario sostenere per abbandonare una piattaforma o migrare verso una piattaforma che adotti software libero, protocolli liberi, formati liberi ed altre specifiche libere. Esso comprende i costi di conversione dei dati, di aggiornamento dell'hardware, di installazione, configurazione e messa in produzione del software operativo ed applicativo, di realizzazione delle interfacce e di formazione del personale e degli utenti.
- k) per neutralità tecnologica si intende la mancanza di preferenza rispetto a qualsiasi scelta di attuazione strettamente tecnologica. Per esempio, non rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per un linguaggio di programmazione, ma rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per linguaggi di programmazione che si usano con piattaforme di sviluppo che non violano brevetti od altri diritti di privativa. Rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza fondata su una scelta etica, e quindi rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per il software libero.
- l) per riuso si intende il processo di trasferimento e adattamento di un software operativo e/o applicativo dal contesto nel quale è utilizzato ad altro contesto.
- m) per Società dell'Informazione si intende la società caratterizzata da processi economici, politici e sociali basati largamente sullo scambio di informazioni, sulla produzione di conoscenza e su servizi relativi all'elaborazione ed alla comunicazione di informazioni, nell'ambito della quale si intende affermare il valore della conoscenza come bene comune ed il libero accesso ad essa come risorsa strategica.

- n) per Pubblica Amministrazione regionale si intende l'insieme degli enti di cui all'art. 2 della presente legge.
- o) per Hardware Documentato si intende l'apparecchiatura elettronica, informatica (hardware), parte di essa o ad essa assimilata che è dotata di software libero che ne controlla il funzionamento o, in alternativa, di specifiche tecniche esaustivamente documentate che permettono di sviluppare programmi in software libero che ne controllano il funzionamento.
- p) per Cloud Computing: la modalità attraverso la quale è possibile distribuire risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi;
- q) per dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- r) per dato della Pubblica Amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;
- s) per documento: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- t) per riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- u) per licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici: licenze per la circolazione di materiale creativo diverso dal software.

Art. 4

Archivi elettronici

1. Le norme del presente articolo si applicano ai dati della Pubblica Amministrazione regionale contenuti in archivi elettronici con espressa esclusione dei documenti e del software e fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa vigente in particolare in materia di trattamento di dati personali e di pubblica sicurezza.
2. Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della Pubblica Amministrazione regionale devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli liberi, formati liberi ed altre specifiche libere.
3. La Pubblica Amministrazione regionale consente a titolo gratuito l'accesso ai propri archivi elettronici ed il riuso degli archivi stessi e dei dati estratti.
4. Nessuna limitazione tecnica deve impedire l'estrazione dei dati dall'archivio, il loro trasferimento su altro archivio, o l'uso dell'intero archivio di dati.
5. Il riuso degli archivi e l'utilizzo dei dati dagli stessi estratti di cui ai precedenti commi 3 e 4 è consentito solo in osservanza alla normativa prevista dal Codice della

privacy di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Documenti

1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza esclusivamente formati liberi per la diffusione di documenti in formato elettronico, avviando nel contempo iniziative destinate al completo utilizzo di formati liberi anche per la produzione interna dei documenti nel quadro delle attività di pianificazione previste al successivo art. 8.

2. Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi telematici, o accedere alle risorse. Nel caso ciò non sia possibile, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di rendere disponibili per gli stessi soggetti gli strumenti software necessari, secondo i principi dell'articolo 6 che segue, pubblicandoli secondo i termini d'una licenza di software libero ai sensi del successivo art. 7. La Pubblica Amministrazione regionale non promuove l'uso di strumenti che non sono software libero.

Art. 6

Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici

1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. I documenti e i dati pubblici di cui al comma 1., salvo i casi eccezionali individuati da appositi provvedimenti della Giunta regionale, sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici predisposte in ottemperanza al Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. I casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione

del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa, sono individuati da specifici provvedimenti della Giunta regionale.

5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l'adozione da parte degli enti di cui al precedente articolo 2, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei documenti e dei dati.

6. La Pubblica Amministrazione regionale adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti di attuazione.

Art. 7

Accessibilità, interoperabilità e neutralità tecnologica

1. Tutti i servizi ed i siti telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità per i diversamente abili.

2. Nell'interscambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti, cittadini ed imprese, la Pubblica Amministrazione regionale adotta ed utilizza esclusivamente protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionale mette a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e delle imprese servizi che consentono pienamente l'accessibilità e l'interoperabilità facendo uso di protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere; essa coopera, inoltre, con le altre Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo di piattaforme comuni in software libero ed Hardware Documentato ai sensi del successivo articolo 15.

4. La Pubblica Amministrazione regionale si conforma al principio di neutralità tecnologica.

Art. 8

Pubblicazione e distribuzione di software

1. La Pubblica Amministrazione regionale distribuisce esclusivamente software libero, incluso il caso in cui distribuisce software da un server che viene interpretato dal computer dell'utente collegato in remoto (script, applet, ecc.). Nel piano di cui al successivo art. 9 la Pubblica Amministrazione regionale dà priorità alla migrazione del software non libero che distribuisce alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La Pubblica Amministrazione regionale pubblica e distribuisce come software libero ogni software sviluppato direttamente o per proprio conto, che dovrà essere esaustivamente documentato, curandone adeguatamente la divulgazione attraverso strumenti di pubblicazione diffusamente utilizzati in ambito nazionale od internazionale o predisponendone di appositi secondo il modello delle migliori pratiche adottate in materia.

3. Nella scelta della licenza da adottare per il software libero distribuito o pubblicato la Pubblica Amministrazione regionale massimizza l'obiettivo dello sviluppo del software libero adottando prioritariamente la licenza GPLv3 e s.m.i. oppure, se il software è idoneo ad essere utilizzato da utenti che accedono in remoto ad un server sul quale è installato il software stesso, la licenza AGPLv3 e s.m.i.

Art. 9

Piano d'informatizzazione

1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle proprie attività, predispone un piano triennale di informatizzazione che definisca la strategia dell'Ente in ambito informatico e analizzi le diverse opzioni possibili per attuare gli obiettivi di cui all'art. 1 ed identifica nella propria organizzazione una struttura di progetto incaricata di promuovere l'attuazione del piano nonché il rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente legge. Il piano indica il software utilizzato dall'Ente che non è software libero e contiene un'analisi tecnico-economica, corredata da una adeguata pianificazione temporale e basata sui criteri di cui ai commi 4 e seguenti del successivo art. 10 per valutare la sua eventuale sostituzione con software libero.

2. Il primo piano è realizzato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Utilizzo ed acquisizione di software

1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza, nella propria attività, programmi dei quali detiene il codice sorgente, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La Pubblica Amministrazione regionale acquisisce e/o utilizza software libero, in ogni contesto in cui ciò sia realizzabile e vantaggioso in considerazione delle valutazioni di cui al successivo comma 4 alla luce delle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Pubblica Amministrazione regionale quando acquisisce e/o utilizza un software non libero motiva esaustivamente le ragioni della scelta operata ed indica le azioni che possono in futuro essere intraprese per sostituire la soluzione non in software libero con una in software libero.

4. La Pubblica Amministrazione regionale, prima di procedere ad acquisire (o comunque spendere risorse per utilizzare) programmi informatici effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.

5. Se all'esito della valutazione comparativa preventiva di cui al comma 4 si evidenzia che è disponibile una soluzione che si compone esclusivamente di software libero, pienamente idonea ad essere utilizzata in base ai criteri qualitativi significativi per

l'Amministrazione, la Pubblica Amministrazione regionale non può adottare una soluzione che non si compone esclusivamente di software libero.

6. La Pubblica Amministrazione regionale realizza la valutazione tecnica sulla base dei criteri di funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, manutenibilità e portabilità.

7. Se ha ad oggetto l'adattamento o la modifica di software già disponibili sul mercato la valutazione tecnica ed economica deve individuare gli adattamenti e le modifiche da realizzare ed indicarne i costi.

8. Nel realizzare la valutazione comparativa la Pubblica Amministrazione regionale tiene conto del costo totale di possesso della piattaforma, ivi incluso il costo di manutenzione per tutta la durata della vita della piattaforma anche successiva alla conclusione del contratto di fornitura, del costo di uscita, del potenziale interesse di altre amministrazioni e di terzi al riuso dei programmi informatici, dell'accessibilità e dell'interoperabilità, della possibilità di disporre del codice sorgente, della possibilità di riprodurre, modificare e distribuire il programma, anche in versione modificata, sia per la pubblica amministrazione che per i terzi, dell'idoneità della soluzione a valorizzare le competenze tecniche della pubblica amministrazione e delle imprese sul territorio, dell'indipendenza da un unico fornitore, dell'idoneità ad operare con protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere, dell'idoneità a consentire la condivisione dei bisogni e la ripartizione dei costi con altre pubbliche amministrazioni, dell'idoneità a perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

9. Qualora la Pubblica Amministrazione regionale non sia in grado di effettuare, in modo totale o parziale, la valutazione di cui al comma 8 e precedenti, può bandire una procedura di gara in cui, in considerazione dei criteri specificati nel comma 8, si prevedano specifici punteggi premianti da attribuire, ad elementi diversi dal prezzo, nell'ambito delle valutazioni basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 11

Sostegno all'informatizzazione

1. La Regione favorisce l'uso delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso iniziative di sostegno all'adozione di software libero e di Hardware Documentato, come precisato al successivo articolo 15.

2. La Regione favorisce e promuove l'integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni ed imprese predisponendo opportune piattaforme che, oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi ed altre specifiche libere, dovranno, ove sia più vantaggioso ai sensi dell'articolo 10, essere basate su software libero.

3. La Pubblica Amministrazione regionale prevede elementi di premialità nell'assegnazione di finanziamenti, a qualunque titolo erogati, finalizzati all'alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione ed all'adeguamento tecnologico informatico per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che prevedano soluzioni

informatiche in software libero ed Hardware documentato ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 12

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

1. La Regione elabora un programma triennale finalizzato alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione relativi al software libero e all'Hardware Documentato da realizzarsi nel territorio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario e della ricerca.
2. I risultati di tali progetti devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero, devono essere idonei a funzionare su piattaforme che si compongono esclusivamente di software libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.

Art. 13

Istruzione scolastica

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.
2. La Pubblica Amministrazione regionale, nell'ambito e nei limiti della propria competenza, favorisce, promuove ed incentiva:
 - a) il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico, nei programmi didattici e all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica;
 - b) l'adozione, la produzione e la diffusione del software libero, la formazione all'uso del software libero e la diffusione dei valori etici e culturali del software libero;
 - c) l'adozione, la produzione e la diffusione, anche per il tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multimediali in formato digitale rilasciati con licenza che consente l'uso, la modifica e la distribuzione dei contenuti stessi, finalizzati all'informazione, alla comunicazione ed alla formazione.

Art. 14

Cittadinanza attiva

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana:
 - a) riconosce, promuove e tutela il software libero come mezzo per diffondere la cultura informatica, per abbattere le barriere digitali e per dare piena attuazione ai diritti dei cittadini ed ai principi fondamentali della carta costituzionale;
 - b) istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o telematici permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al software libero;
 - c) favorisce l'adozione di software libero e di Hardware Documentato ai sensi del successivo articolo 15 sia mediante programmi di distribuzione di software libero che mediante il sostegno all'acquisto o al recupero di hardware che possa essere impiegato presso biblioteche, scuole ed associazioni, nonché a sostegno di soggetti in condizioni di disagio sociale, economico e culturale;
2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere da parte degli enti di cui all'articolo 2 il pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15

Hardware Documentato

1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle attività di acquisizione di prodotti e di servizi informatici, si dota di Hardware Documentato, direttamente o indirettamente funzionale alla propria attività che:
 - a) è utilizzabile senza limitazioni temporali di uso e di funzionamento regolare, causate da tecnologie e da dispositivi che fanno parte dell'Hardware Documentato stesso;
 - b) possono essere riusate;
 - c) consentono l'interoperabilità.
2. Ove non siano disponibili apparecchiature conformi ai requisiti di cui al comma precedente in grado di soddisfare le proprie esigenze funzionali, la Pubblica Amministrazione regionale si adopera per promuovere azioni congiunte con altre Pubbliche Amministrazioni e con terzi per stabilire accordi con produttori di hardware al fine di ottenere la vendita al pubblico di hardware conforme ai requisiti di cui al comma precedente. Nel frattempo non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 16

Coordinamento, indirizzi e verifiche

1. Al fine di garantire la piena attuazione della presente Legge, la Regione provvede a:
 - a) definire e favorire l'adozione, da parte degli enti di cui all'articolo 2, di norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità;
 - b) coordinare, anche attraverso il monitoraggio della predisposizione e dell'attuazione

dei piani di cui all'articolo 9, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici automatizzati delle Amministrazioni;

- c) promuovere, anche d'intesa con DigitPA e in accordo con le Amministrazioni Pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di ammodernamento, nonché sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando essi coinvolgano apparati amministrativi non regionali;
- d) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informatici automatizzati e orientare i progetti generali di formazione del personale della Pubblica Amministrazione verso l'utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in software libero in coerenza con il disposto dalla presente Legge;
- e) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra Pubblica Amministrazione centrale e periferica al fine di rendere disponibili, distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse info-telematiche in software libero così come individuate nel presente testo di legge, utili alle singole Amministrazioni Pubbliche che ne dovessero far richiesta;
- f) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità trattate nella presente legge;
- g) promuovere, monitorare e coordinare l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Nell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale del supporto della propria società *in-house* InnovaPuglia S.p.A.

Art. 17

Comunità di pratica

1. La Regione Puglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove una Comunità di pratica, aperta alle Università e al partenariato economico e sociale, che favorisca lo sviluppo della digitalizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutte le attività al fine di superare le barriere interne all'introduzione dell'e-business, nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche.
2. La Comunità di pratica provvede in particolare a:
 - a. promuovere, lo scambio, la diffusione e il riuso di esperienze, progetti e soluzioni relativi al software libero nella PA e nelle imprese;
 - b. creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio codificandole in specie digitali;

- c. promuovere attività di informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle piccole e medie imprese del territorio regionale, sostenendo modalità di collaborazione tra Università, associazioni ed imprese;
- d. creare una rete di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella PA, utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source;
- e. contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti in software libero, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura del software libero;
- f. confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- g. promuovere lo studio di fattibilità di sistemi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione tali da poter permettere la distribuzione di risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi.

Art. 18

Formazione

1. La Pubblica Amministrazione regionale adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Tutti gli Enti di cui all'articolo 2 promuovono iniziative formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in possesso di idonea certificazione di una capacità di utilizzo degli strumenti in software libero adeguata alle mansioni svolte.

Art. 19

Attuazione

1. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge.

Art. 20

Relazione al Consiglio

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio una relazione che descrive le attività progettate e realizzate per attuare le previsioni della presente legge.

Art. 21

Norma finanziaria

1. La Regione utilizza gli strumenti della programmazione comunitaria e dei fondi FAS per sostenere il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge in favore della Pubblica Amministrazione regionale nonché fondi propri individuati annualmente in sede di legge di bilancio, in base alle risorse disponibili.